

Università degli Studi di Cagliari



Ministero dell'Istruxione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna L'irexione Generale

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, di seguito denominato USR Sardegna, con sede legale in Cagliari Piazza Galileo Galilei n. 36, Codice Fiscale n. 80012550929 rappresentato dal Direttore generale Dott. Francesco Feliziani

Università degli Studi di Cagliari, con sede e domicilio fiscale in Cagliari, via Università n. 40, Codice Fiscale 80019600925, rappresentata dal Rettore Prof.ssa Maria Del Zompo, di seguito indicata come Università

Insieme e di seguito indicati come "le Parti"

CONSIDERATO

Il quadro normativo relativo al sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed il quadro normativo italiano ed europeo sull'Istruzione degli Adulti nella prospettiva dell'Apprendimento Permanente;

VISTI

- la Legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università", ed in particolare l'articolo2;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.n. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; en. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015,
 predisposta dal M.I.U.R Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione –
 Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- la Nota M.I.U.R. Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 2805 del 11 dicembre 2015 Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- la Nota M.I.U.R. Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 35 del 7 gennaio 2016 Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale;
- gli atti e le risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- l'Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari approvato con D.R. 339 del 27 marzo 2012 e ss.mm.ii., in vigore dal 1 maggio 2012;
- il Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l'art. 28;

TENUTO CONTO

dell'opportunità di sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai progetti di alternanza scuola-lavoro, così da fornire agli studenti opportunità formative di alto profilo; nonché della rilevanza strategica delle politiche per incentivare percorsi utili all'acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare pienamente le proprie potenzialità, contribuendo in tal modo alla crescita culturale ed economica del Paese;

PREMESSO CHE

L'USR Sardegna intende:

- a) curare come suo compito istituzionale l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti e l'azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche;
- b) sostenere iniziative volte a prevenire e a contrastare la dispersione scolastica e formativa, idonee a rafforzare le competenze degli studenti a vantaggio dell'occupabilità, anche attraverso un orientamento che li renda consapevoli delle proprie scelte in ambito universitario così da facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi, e tra questi l'apprendistato;

c) promuovere la progettazione e l'organizzazione di percorsi formativi, anche a mezzo di convenzione con Enti ed Istituzioni (Ministeri, Università, centri di ricerca, ecc.) che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale dei docenti;

d) collaborare con le Università del territorio per lo sviluppo delle competenze culturali, professionali e metodologico-didattiche dei docenti e dei dirigenti scolastici, tecnici e

amministrativi, anche attraverso specifici percorsi di studio e di ricerca applicata;

e) favorire la promozione di iniziative - rivolte a tutti i docenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna, siano esse statali o paritarie – di formazione, di dibattito, di informazione, di approfondimento e di ricerca, comunque atte a promuovere forme di alta qualificazione, riqualificazione e inserimento socio-culturale del Personale scolastico in tema di alternanza scuola-lavoro;

L'Università intende:

- a) riconoscere il ruolo essenziale dell'orientamento, assicurando il costante raccordo tra Ateneo e istituti di istruzione secondaria superiore, per orientare la scelta agli studi universitari e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro;
- b) promuovere interventi diretti a sostenere i giovani che intendono accedere all'istruzione universitaria;
- c) favorire ed organizzare, anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, le attività di orientamento alla scelta dei Corsi di studio a favore dei giovani che frequentano gli ultimi anni scolastici, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di informazioni sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti;
- d) favorire altresì la collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore per le attività formative propedeutiche alla verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea.
- e) organizzare le attività di tutorato, anche al fine di assicurare un servizio di assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti iscritti, di prevenire la dispersione e il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva degli stessi alla vita universitaria in tutte le sue forme;
- f) promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/12/1962, n. 1859 e successive modifiche;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto del protocollo)

Oggetto del presente Protocollo è instaurare un rapporto di collaborazione continuativo tra le Parti con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- a) attività di alternanza scuola lavoro, da svolgere presso le sedi universitarie, per studenti di scuola secondaria di secondo grado;
- b) attività di orientamento a favore degli studenti di scuola secondaria di secondo grado;
- c) attività di tirocinio, stage o Scuole estive, da svolgere presso le sedi universitarie, per studenti di scuola secondaria di secondo grado.

L'elenco delle possibili forme di collaborazione è esemplificativo e non esaustivo: l'attivazione di ulteriori attività potrà essere concordata tra le Parti mediante successive intese scritte.

Articolo 2

(Modalità attuative)

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro si baserà sull'analisi dei bisogni formativi nel territorio e sulla loro correlazione con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nonché sulla specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. L'accoglienza degli studenti, che non costituisce rapporto di lavoro, sarà subordinata in ogni caso ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità da valutare caso per caso previa stipula di apposita convenzione tra l'Università e le Istituzioni scolastiche all'approvazione dei relativi percorsi formativi. Lo schema di convenzione è allegato al presente protocollo e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

(Durata dell'Intesa)

La presente Intesa ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.

Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e motivata all'altra Parte con preavviso di almeno tre mesi e garantendo la regolare conclusione di attività in corso. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 4

(Impegni)

L'USR Sardegna si impegna a rendere disponibili tutti i dati dei percorsi formativi utili al monitoraggio degli stessi nonché a fini di ricerca.

L'Università si impegna a fornire i dati relativi alle azioni realizzate in ragione del presente Protocollo, finalizzati alla rilevazione della partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 4

(Risorse per l'Intesa)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa le Parti renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

Articolo 5

(Commissione Paritetica)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire una commissione paritetica composta da massimo 3 rappresentanti dell'USR Sardegna (nominati dal Direttore Generale) e da massimo 3 rappresentanti dell'Ateneo di Cagliari (nominati dal Rettore).

Articolo 6

(Oneri finanziari)

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 8

(Foro competente)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi vertenza derivante dall'esecuzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia la competenza sarà del Foro di Cagliari.

Cagliari, 15/03/2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI IL RETTORE

Prof.ssa Maria Del Zompo

IL DIRETTORE GENERALE

Optt. Francesco Feliziani